

COMUNE DI AZZATE

Provincia di Varese

REGOLAMENTO COMUNALE DI VOLONTARIATO DI PROTEZIONE CIVILE

Approvato con delib. C.C. n. 014 del 14.03.2011

Pubblicato dal 24.03.2011 al 7.4.2011

Ripubblicato dall'8.4.2011 al 22.04.2011

Esecutivo dal 23.04.2011

Aggiornato con delib. C.C. n. 50 del 28.09.2023
Esecutivo dal 26.10.2023

INDICE:

- Art. 1 - Istituzione gruppo comunale
- Art. 2 – Ammissione Volontari del gruppo
- Art. 2 bis - Volontari effettivi
- Art. 2 ter – Perdita della qualità di appartenente al Gruppo
- Art. 3 – Sindaco – responsabile del gruppo
- Art. 4 Obiettivi del Gruppo
- Art. 4 bis– Attività del Gruppo
- Art. 4 quater - Organi del Gruppo
- Art. 4 quinquies - Assemblea dei Volontari iscritti al Gruppo
- Art. 5 Consiglio Direttivo
- Art. 6 – Coordinatore operativo
- Art. 6 bis - Organizzazione operativa del Gruppo
- Art. 6 ter - Sede Operativa, attrezzature/dotazioni tecniche, vestiario e DPI
- Art. 7 – Doveri dei volontari
- Art. 8 – Diritti dei volontari
- Art. 9 – Il garante
- Art. 10 – Norme amministrative e finanziarie

Art. 1 - Istituzione gruppo comunale

È costituito presso la sede municipale, il Gruppo Comunale di Volontariato di Protezione Civile del Comune di Azzate, di seguito Gruppo, nella sede legale del Comune di Azzate, in conformità a quanto previsto dall'articolo 35, comma 1, del d.lgs. n. 1/2018 e, in quanto compatibile, dall'articolo 21 del d.lgs. n. 117/2017, al quale possono aderire cittadini di ambo i sessi che abbiano compiuto il diciottesimo anno di età e abbiano dimora preferibilmente nel Comune stesso, allo scopo di prestare la loro opera, senza fini di lucro o vantaggi personali, nell'ambito della protezione civile in attività di previsione, prevenzione, soccorso e superamento dell'emergenza.

Il Gruppo è un Ente del Terzo Settore costituito in forma specifica, composto esclusivamente da cittadine e cittadini dell'unione europea, o cittadini non comunitari regolarmente soggiornanti, che scelgono di aderire volontariamente.

Il Comune provvede all'iscrizione del Gruppo nell'elenco territoriale del volontariato di protezione civile della Lombardia, e nel Registro Unico Nazionale degli Enti del Terzo Settore (RUNTS), ai sensi dell'art. 11 del Decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali n.106/2020, nella sezione "Altri Enti del Terzo Settore".

Art. 2 – Ammissione Volontari del gruppo

L'ammissione al gruppo è subordinata alla presentazione di apposita domanda all'accettazione della stessa da parte del Sindaco, a cui devono essere allegati i documenti/dichiarazioni in essa richiesti e, in particolare:

- autocertificazione in carta libera della residenza e del domicilio;
- elementi utili all'immediato reperimento (e-mail, numeri telefonici, pec, ecc.);
- copia del documento di identità in corso di validità;
- copia del Codice Fiscale.

Possono essere ammessi al Gruppo i cittadini dell'unione europea e cittadini non comunitari regolarmente soggiornanti, senza distinzione di sesso, di etnia, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali o sociali.

Al Gruppo, quale Ente del Terzo Settore costituito in forma specifica possono, altresì, aderire i dipendenti comunali, ferme restando le incompatibilità previste dalle disposizioni statutarie in materia.

Ai sensi del R.R. 10/2022, art. 6, c. 5, lettera c), i volontari che assumano una delle cariche previste dal presente regolamento dovranno rilasciare annualmente la dichiarazione di non aver riportato condanne penali, anche in via non definitiva, per reati dolosi contro le persone, il patrimonio, la pubblica amministrazione, o l'ordine pubblico.

L'ammissione avviene a seguito di espletamento della fase istruttoria con atto del Comune e viene comunicata all'interessato e al Coordinatore operativo del Gruppo.

In caso di rigetto motivato, il Sindaco deve darne comunicazione all'interessato e al Coordinatore operativo.

Il Comune promuove e incentiva l'adesione dei cittadini al Gruppo, anche mediante campagne di adesione periodiche attraverso apposita programmazione in coerenza con le iniziative di formazione.

Eventuali altri requisiti per l'ammissione al Gruppo sono indicati dal Comune secondo quanto previsto dalle prerogative pubblicistiche dell'Ente.

Art. 2 bis- Volontari effettivi

Sono volontari effettivi i cittadini dell'unione europea e i cittadini non comunitari regolarmente soggiornanti che scelgono di aderire volontariamente al Gruppo e che superano con esito positivo il corso di addestramento, come definito dalle vigenti norme regionali e, qualora previsto, il periodo di prova della durata di sei mesi, fermo restando il superamento di ulteriori specifici programmi formativi definiti dall'Amministrazione comunale. Durante il periodo di prova i volontari in prova sono affiancati dai volontari effettivi, già operativi.

Ai volontari effettivi, che vengono iscritti nel registro dei volontari, verranno consegnati:

- copia della polizza assicurativa di cui all'articolo 8, comma 2, che garantisce la copertura anche durante il periodo di prova di cui al comma 1;
- tesserino di appartenenza al Gruppo;
- vestiario e DPI idonei.
- copia del Regolamento

Il Comune ha l'obbligo di assicurare i volontari appartenenti al gruppo comunale di protezione civile contro infortuni, malattie o altro, connessi allo svolgimento delle attività di protezione civile, nonché per la responsabilità civile verso terzi, ai sensi dell'art. 4 della L. 266/91 e successivi decreti ministeriali di attuazione o altri provvedimenti legislativi in materia.

Art. 2 ter – Perdita della qualità di appartenente al Gruppo

La qualità di appartenente al Gruppo si perde per:

- recesso volontario presentato dal volontario;
- assenza ingiustificata da ogni attività per la durata di almeno 6 mesi continuativi
- per incompatibilità con l'azione operativa del Gruppo;
- perdita dei requisiti di ammissione di cui all'articolo 2 del presente regolamento;
- utilizzo improprio non coerente con le attività di Protezione Civile o per danneggiamento con dolo dei mezzi e materiali in dotazione al Gruppo.

La perdita di qualità di appartenente al Gruppo - con giustificate motivazioni da comunicare all'interessato - viene proposta dal Coordinatore operativo o dal Sindaco; quest'ultimo, sentito il parere dell'Assemblea dei volontari di cui al successivo articolo 10 del presente atto, nel rispetto del principio del contraddittorio, adotta il relativo provvedimento.

Il recesso del volontario viene comunicato dall'appartenente al Gruppo in forma scritta, al Coordinatore operativo e al Sindaco.

Una volta persa l'appartenenza al Gruppo, il volontario ha l'obbligo di restituire l'equipaggiamento personale e le attrezzature affidategli in comodato d'uso, entro 30 giorni

dalla effettiva cessazione. In mancanza, gli sarà addebitato, a cura del Comune, il costo del materiale al prezzo corrente per il suo riacquisto.

Art 3 – Sindaco - Responsabile del gruppo

Il Sindaco, ai sensi, ai sensi dell'articolo 6 del D.Lgs. n. 1/2018 è l'autorità territoriale di protezione civile e assume, al verificarsi dell'emergenza nel territorio comunale, la direzione e il coordinamento dei servizi di soccorso e assistenza alla popolazione, al fine di assicurarne la prontezza operativa e di risposta in occasione o in vista degli eventi di cui all'articolo 7 del D.Lgs. n. 1/2018.

Il Sindaco è il responsabile unico del gruppo comunale (o intercomunale) di protezione civile, e fatta salva la presentazione dell'istanza per l'iscrizione al RUNTS, può delegare a un soggetto dell'Amministrazione comunale lo svolgimento di alcune attività previste ai sensi del presente regolamento e nominare fra i componenti dello stesso un Coordinatore, con compiti di indirizzo e di raccordo tra il Sindaco e il gruppo stesso, per le attività di protezione civile.

Art. 4 – Obiettivi del Gruppo

Il Gruppo, quale Ente del Terzo Settore costituito in forma specifica, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 4, comma 2 del d.lgs. n.117/2017, esercita in via esclusiva attività di protezione civile di cui alla lettera y) del comma 1 dell'articolo 5, del D.Lgs. n. 117/2017, per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Il Gruppo concorre al servizio nazionale di protezione civile ed è costituito per le finalità di cui all'articolo 1 del D.Lgs. n. 1/2018, ovvero per tutelare la vita, l'integrità fisica, i beni, gli insediamenti, gli animali e l'ambiente dai danni o dal pericolo di danni derivanti da eventi calamitosi di origine naturale o derivanti dall'attività dell'uomo, e viene impiegato ai sensi del d.lgs. 1/2018, e sulla base degli indirizzi nazionali e regionali in materia di protezione civile.

Art. 4 bis– Attività del Gruppo

L'impiego del volontariato di protezione civile avviene in conformità alle disposizioni vigenti in materia di tutela della salute e della sicurezza dei volontari di protezione civile di cui al d.lgs. 81/2008 e atti conseguenti.

Il Gruppo, nel perseguire i propri obiettivi, laddove attivato, secondo forme di coordinamento e modalità operative previste dalle normative vigenti in materia, opera, in particolare, in occasione di:

- a. eventi emergenziali di protezione civile di cui all'articolo 7 del D. Lgs. n.1/2018;
- b. attività ed eventi a rilevante impatto locale di cui alla direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 9 novembre 2012;
- c. attività di prevenzione dei rischi e supporto alla pianificazione di emergenza, ai sensi degli articoli 18, 22, 32 e 38 del d.lgs. n. 1/2018;
- d. attività addestrative e formative funzionali all'attività di protezione civile;
- e. attività di informazione alla popolazione sulla preparazione al rischio;

- f. attività ed iniziative di raccolta fondi, compatibili con le disposizioni in materia di attivazione e impiego dei volontari di protezione civile, anche attraverso la previsione di lasciti, donazioni e/o contributi a favore del Comune e finalizzati a finanziare le attività del Gruppo comunale secondo le disposizioni appositamente previste dal Comune.

Il Gruppo opera nel rispetto delle indicazioni operative del Sindaco e delle direttive previste dal Piano di Protezione Civile del Comune di riferimento, in coerenza con le disposizioni operative nazionali e regionali di protezione civile, nonché delle direttive del Presidente del Consiglio dei ministri in materia di protezione civile.

Il Comune, ai sensi della normativa vigente in materia, tiene:

- Il Registro dei Volontari iscritti;
- Il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea;
- Il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo, o altro organismo analogo, di cui al successivo articolo 12.

Il Gruppo ha accesso ai registri sopra citati.

Art. 4 quater - Organi del Gruppo

Il Gruppo è dotato dei seguenti organi:

- a. Assemblea dei volontari iscritti al Gruppo;
- b. Consiglio Direttivo, con compiti di direzione e coordinamento;
- c. Coordinatore Operativo.

Art. 4 quinquies - Assemblea dei Volontari iscritti al Gruppo

L'Assemblea, costituita da tutti i volontari effettivi del Gruppo, è il luogo di incontro nel quale gli stessi si possono esprimere e concorrono a fornire gli indirizzi per le attività del Gruppo. È convocata e si riunisce almeno tre volte l'anno.

L'Assemblea è convocata dal Coordinatore operativo, senza obblighi di forma, purché con mezzi idonei di cui si abbia prova di ricezione da parte dei destinatari, o su istanza della maggioranza dei volontari effettivi.

L'Assemblea è valida con la maggioranza del 50% più uno dei volontari effettivi in prima convocazione. Per quanto non espressamente previsto si fa riferimento alle disposizioni del codice civile, nel rispetto dell'autonomia degli enti locali.

I volontari possono farsi rappresentare a mezzo delega da conferirsi per iscritto e non è ammessa più di una delega.

L'Assemblea si esprime con la maggioranza del 50% più uno dei volontari effettivi in merito a:

- elezione del Consiglio Direttivo o altro organismo analogo con compiti di direzione e coordinamento;
- elezione e revoca del Coordinatore operativo;
- elezione e revoca del Vice-Coordinatore operativo;
- ogni altro argomento demandato per materia, legge o regolamento alla competenza dell'Assemblea ordinaria;

- la proposta del programma delle attività predisposta dal coordinatore operativo.

Art. 5 –Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo è eletto dall'Assemblea tra i suoi componenti, è composto da cinque membri ed è l'organo di supporto alle attività del Coordinatore operativo. Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Coordinatore operativo.

Per la validità delle deliberazioni occorre la maggioranza più uno dei membri del Consiglio presenti.

Il Consiglio Direttivo si riunisce a seguito di convocazione del Coordinatore operativo e quando ne sia fatta richiesta da almeno la metà dei suoi membri. La convocazione avviene, senza obblighi di forma, con mezzi idonei e con preavviso di cinque giorni, salvo i casi di urgenza in cui la convocazione potrà avvenire senza obbligo di preavviso. Delle riunioni del Consiglio Direttivo, o altro organismo analogo, è redatto il verbale sottoscritto dal Coordinatore operativo.

Il Consiglio Direttivo, in particolare:

- a) definisce proposte di organizzazione e programmazione delle attività del Gruppo, sottoposte all'Assemblea e approvate successivamente dal Sindaco e alla cui attuazione sovrintende il Coordinatore operativo;
- b) collabora con il Comune alla stesura o alla modifica dei piani di protezione civile;
- c) definisce proposte di programma, sottoposte all'Assemblea e approvate successivamente dal Sindaco, alla cui attuazione sovrintende il Coordinatore operativo, per la formazione per l'addestramento dei volontari con corsi specifici;
- d) programma, in accordo con il Comune, la diffusione della cultura di protezione civile presso le scuole e la popolazione anche mediante divulgazione di quanto previsto dai piani comunali di protezione civile.

Art. 6 –Coordinatore operativo

Il Coordinatore operativo dei volontari del Gruppo è eletto dall'Assemblea dei volontari secondo i principi di democraticità di un periodo di cinque anni ed è nominato dal Sindaco con apposito decreto ai sensi dell'articolo 35 comma 1 , lettera b) del D.Lgs. n. 1/2018.

Il ruolo di Coordinatore operativo è esercitato a titolo gratuito ed è incompatibile con quello di amministratore locale, a qualsiasi livello istituzionale. È incompatibile con altri incarichi o funzioni conferite dal Comune, nonché con il ruolo di dipendente comunale appartenente alla struttura di protezione civile. Eventuali altri casi di incompatibilità al Gruppo sono indicati dal Comune secondo quanto previsto dalle prerogative pubblicistiche dell'Ente. Il mandato del Coordinatore operativo può essere revocato anticipatamente dall'Assemblea con la maggioranza di cui sopra.

Il Coordinatore operativo può essere, altresì, revocato dal Sindaco, con provvedimento motivato, acquisito il parere dell'Assemblea, qualora il suo operato non sia in linea con le indicazioni operative di cui all'articolo 4 ter del presente atto. Il provvedimento di revoca è adottato dal Sindaco.

Il Coordinatore operativo organizza le attività del Gruppo secondo gli indirizzi dell'Assemblea e sulla base del Piano di protezione civile del Comune e, in accordo con il Sindaco, è referente delle attività dei volontari afferenti al Gruppo.

Il Coordinatore operativo relaziona al Sindaco le necessità del Gruppo e rappresenta il Gruppo nelle sedi istituzionali.

Il Coordinatore operativo cura la ricognizione e l'aggiornamento dei compiti e le mansioni che ciascun volontario potrà svolgere, in linea e in osservanza delle specifiche attività formative, qualora richieste, propedeutiche alla piena operatività anche in specifici scenari di intervento.

Il coordinatore operativo individua, se necessario, i Capi Squadra/Vice Capi Squadra.

Allo stesso compete la programmazione dei turni di reperibilità propri e dei volontari/e del Gruppo, oltre al costante aggiornamento dei dati relativi agli elenchi di materiali mezzi, strumenti assegnati in uso al Gruppo dal Comune.

Il Coordinatore operativo porta a conoscenza dei componenti del Gruppo le direttive impartite dal Sindaco ed è responsabile dei rapporti con i coordinamenti territoriali e con le "Funzioni volontariato" delle diverse sale operative del territorio.

Il Coordinatore operativo provvede a trasmettere al Sindaco una relazione dettagliata sull'attività svolta dal Gruppo nell'anno precedente.

L'Assemblea ai sensi dell'art. 11, elegge un Vice-Coordinatore, secondo le medesime modalità di cui ai punti 1 e 2 del presente articolo, che coadiuva il Coordinatore e lo sostituisce in caso di assenza o impedimento.

Art. 6 bis - Organizzazione operativa del Gruppo

In base a quanto previsto dal Piano di protezione civile del Comune e ai rischi del territorio, l'Assemblea/Consiglio Direttivo, o altro organismo analogo, individua le proprie specializzazioni all'interno di quelle previste dal R.R. 10/2022, compatibilmente con le proprie risorse umane e le competenze dei propri volontari.

Il Gruppo garantisce ad ogni volontario la più ampia libertà di esprimere le proprie capacità e specialità nell'ambito delle attività di Protezione Civile.

Il Gruppo si può organizzare in sezioni operative strutturate in funzione delle competenze e risorse disponibili, ed in particolare possono essere individuate Squadre operative e affidati incarichi operativi.

Durante le emergenze il Gruppo, anche strutturato in varie squadre, su indicazione del Sindaco e sotto la guida del Coordinatore operativo, ai sensi del disposto dell'articolo 12, comma 5, del d.lgs. n. 1/2018, può prestare i primi interventi come previsti e con le modalità dell'articolo 41 comma 2 del citato d.lgs. n. 1/2018.

In presenza delle istituzioni ufficialmente preposte a svolgere attività di emergenza e soccorso il Gruppo si mette a loro disposizione ed opera in stretto raccordo con le stesse.

Durante lo svolgimento delle attività approvate e programmate, il Gruppo gestisce in autonomia tali attività, informando preventivamente il Sindaco, anche tramite la struttura comunale di protezione civile.

Art. 6 ter - Sede Operativa, attrezzature/dotazioni tecniche, vestiario e DPI

Il Comune assegna al Gruppo una sede operativa. Le spese ordinarie e straordinarie di manutenzione sono a carico del Comune.

I volontari del Gruppo sono autorizzati all'uso dei locali, dei materiali, dell'abbigliamento tecnico, delle attrezzature e dei veicoli comunali loro affidati, secondo la specifica disciplina del Comune, in maniera compatibile con l'operatività del Gruppo, per l'espletamento dei compiti di protezione civile disposti dalla struttura di protezione civile comunale.

Il Comune, con specifiche modalità dallo stesso definite, fornisce al Gruppo mezzi e attrezzature tecniche ritenute necessarie e idonee allo svolgimento delle attività del Gruppo.

Il volontario può utilizzare tutti i mezzi e le attrezzature, a disposizione del Gruppo, secondo le procedure operative e le indicazioni del Coordinatore operativo, fatto salvo il possesso da parte dello stesso di competenze accertate, abilitazioni, certificazioni specifiche e, qualora richieste, patenti di guida.

Gli oneri relativi a manutenzioni, riparazioni ed assicurazioni sono a carico del Comune, che esercita la funzione di controllo del buon impiego e conservazione dei beni.

Il Comune si rivale sui responsabili per i costi derivanti da eventuali danni causati da uso improprio e negligenza da parte dei volontari iscritti.

Al Gruppo possono essere concesse in uso attrezzature tecniche e mezzi resi disponibili al Comune da parte di altri soggetti.

Art. 7 – Doveri dei volontari

I volontari sono tenuti a:

- assicurare la reperibilità ai fini dell'impiego in caso di emergenza, secondo i turni programmati dal coordinatore operativo o a comunicare la propria indisponibilità per comprovati motivi,
- conservare e mantenere con cura e diligenza i materiali e le attrezzature loro affidate,
- indossare l'abbigliamento/DPI assegnati dal Comune, astenendosi dall'impiego degli stessi per usi diversi da quello di servizio;
- partecipare alle riunioni e alle assemblee e del Gruppo, ai corsi di addestramento e alle esercitazioni e prove addestrative di protezione Civile promosse dal Comune o dal Gruppo e alle quali il Comune o il Gruppo prendono parte, fatti salvi comprovati motivi;
- comunicare prontamente al Comune e al Coordinatore operativo ogni variazione dei propri dati personali, ivi compresi la residenza o il domicilio

Art. 8 – Diritti dei volontari

Il volontario del Gruppo, quale persona che svolge l'attività di volontariato organizzato di protezione civile in modo spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ai sensi dell'articolo 32, comma 1, del D.Lgs. n. 1/2018, ha il diritto al solo rimborso delle spese effettivamente sostenute, con i limiti definiti dall'articolo 17, comma 3, del Codice del Terzo settore, se preventivamente autorizzate e documentate, oltre al riconoscimento dei benefici di legge previsti dagli artt. 39 e 40 del d.lgs. 1/2018.

I componenti del Gruppo sono assicurati, a cura e a spese del Comune, secondo le modalità previste dall'articolo 18 del d.lgs. n. 117/2017, per lo svolgimento dell'attività di volontario del Gruppo di volontariato di protezione civile.

La sorveglianza e il controllo sanitario del volontario del Gruppo vengono svolti in conformità alle disposizioni normative vigenti in materia.

Il volontario, al fine di poter operare, ha diritto di fruire di appositi programmi formativi in tema di protezione civile, anche sulla base degli specifici indirizzi regionali.

Art 9 – Il garante.

Il Sindaco è garante del rispetto e dell'osservanza del presente regolamento.

Art. 10 - Norme amministrative e finanziarie

Il Comune, mediante i propri uffici, cura la gestione amministrativa del Gruppo, in conformità a quanto previsto dall'articolo 35, comma I, lettera a) del D.Lgs. n. 1/2018.

Nel bilancio del Comune sono previsti:

- a. Capitoli di entrata in cui saranno introitate le somme eventualmente provenienti da contributi, Enti, sponsorizzazioni, donazioni ecc...
- b. Capitoli di spesa su cui dovranno essere previsti i fondi sui quali verranno imputati gli oneri relativi all'attività di gestione del Gruppo.

Tali risorse saranno assegnate e gestite secondo quanto disposto dalle normative in materia.

Il Comune ai sensi del comma 1) provvede al deposito degli atti e all'aggiornamento delle informazioni al RUNTS, ai sensi dell'articolo 20 del D.M. 106/2020, in quanto compatibile.